



GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO

**DIREZIONE TRASPORTI , INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E
LOGISTICA**

**SERVIZIO INFRASTRUTTURE STRATEGICHE,
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA DEI
TRASPORTI**

Allegato D

SCHEMA DI CONVENZIONE

CONVENZIONE

TRA LA REGIONE ABRUZZO

E

L'AMMINISTRAZIONE (O RAGGRUPPAMENTO DI AMMINISTRAZIONI) PROPONENTE

L'anno duemila....., il giorno..... del mese di in.....nella sede della Regione Abruzzo,.....

TRA

la Regione Abruzzo (P.I. 80003170661), in persona del Dirigente del Servizio Infrastrutture Strategiche, Pianificazione e Programmazione del Sistema dei Trasporti.....come da delibera di Giunta Regionale del 09/12/2010 n° 965

E

la Provincia di/il Comune di (C.F.....), in persona delil quale interviene al presente atto in forza della delibera di Giunta del.....in data.....n°.....(all.).

[NEL CASO DI PIU' AMMINISTRAZIONI CHE PRESENTANO CONGIUNTAMENTE UNA STESSA PROPOSTA, ELENCARE TUTTE LE AMMINISTRAZIONI E COMPLETARE CON:]

.....che hanno congiuntamente predisposto la proposta di intervento denominata....., sulla base di [ACCORDO DI PROGRAMMA, CONVENZIONE, INTESA, ETC.] sottoscritto in data..... (all. ...)

[IN CASO DI PARTENARIATO CON ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI LO STRUMENTO DI ACCORDO INDICHERÀ ESPPLICITAMENTE ANCHE TALI SOGGETTI E IL RUOLO DA QUESTI SVOLTO]

PREMESSO

- **che** la legge 144/99 istituisce il Piano Nazionale della Sicurezza Stradale;
- **che** il CIPE, con delibera n. 100 del 29 novembre 2002 ha approvato il "*Piano Nazionale della Sicurezza Stradale. Azioni Prioritarie*" e con delibere n° 150 del 27/12/2007 e n° 108 del 18/12/2008 ha approvato rispettivamente il 3° ed il 4° e 5° "*Programma Annuale di Attuazione*";
- **che** il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti con D.D n° 4567 del 28/12/2007, n° 5331 del 30/12/2008 e n° 4857 del 29/12/2009, ha impegnato i fondi necessari per l'attivazione dei suddetti interventi;
- che il Presidente della Provincia di/il Sindaco del Comune di....., con nota del prot. n°....., ha presentato la proposta denominata.....

[DENOMINAZIONE INDICATA AL PRIMO PARAGRAFO DELLA DOMANDA DI FINANZIAMENTO];

[NEL CASO DI PIU' AMMINISTRAZIONI CHE PRESENTANO CONGIUNTAMENTE UNA STESSA PROPOSTA, ELENCARE TUTTE LE AMMINISTRAZIONI E COMPLETARE CON:]

- che con convenzione [O ACCORDO DI PROGRAMMA] del....., [IN CASO DI PARTECIPAZIONE DEI PRIVATI: registrato in data] tra ...[ELENCARE TUTTE LE AMMINISTRAZIONI COMPONENTI E GLI ENTI PUBBLICI E PRIVATI] si sono riunite in..... ed hanno presentato, con nota del prot. n°., la proposta di intervento denominata [DENOMINAZIONE INDICATA AL PRIMO PARAGRAFO DELLA DOMANDA DI FINANZIAMENTO];
- che la Commissione di Valutazione di cui agli artt. 5 e 7 del "Bando per interventi di rilevanza nazionale a favore della sicurezza stradale", secondo quanto indicato nel 3°, 4° e 5° Programma di attuazione" del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale, istituita con provvedimento.....n°.....del..... della Regione Abruzzo, ha valutato le proposte pervenute, formulando la graduatoria delle proposte, nella quale la proposta di cui

- alla presente convenzione risulta collocata al Posto, conpunti;
- che la Regione Abruzzo, con provvedimento..... n°....., del..... ha approvato la graduatoria e definito l'elenco delle proposte di intervento ammesse a cofinanziamento;
 - che tra le proposte di intervento ammesse al cofinanziamento figura alposto quella denominata [DENOMINAZIONE INDICATA AL PRIMO PARAGRAFO DELLA DOMANDA DI FINANZIAMENTO], presentata da la Provincia/il Comune di//il raggruppamento costituito da, che prevede un cofinanziamento di Euro..... a valere sui fondi del capitolo..... destinati al finanziamento delle sopradette proposte di intervento.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1.

Normativa di riferimento

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione le parti, relativamente agli interventi che presuppongono la realizzazione di opere, fanno riferimento alle disposizioni, del D. L.gvo n. 163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010 nonché alle norme del Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145 che, sebbene non allegate, formano parte integrante e sostanziale del presente atto, ed in genere a tutta la vigente normativa in materia di lavori pubblici.

Le premesse, il “Modulo di proposta” (Allegato A), la “Scheda dei parametri qualificanti” (Allegato B), la “Analisi generale della sicurezza stradale” (Allegato C), il progetto preliminare [O ALTRO ELABORATO PROGETTUALE] (Allegato E), la nomina del responsabile di procedimento (Allegato F), gli atti deliberativi che impegnano il proponente a coprire la quota di costi non coperta dal cofinanziamento statale (Allegato/i G).

Articolo 2.

Denominazione e contenuti della proposta di intervento

L'Amministrazione erogante affida all'Amministrazione proponente, l'attuazione della proposta denominata:

[DENOMINAZIONE INDICATA AL PUNTO A DEL QUADRO DESCRITTIVO]

Articolo 3.

Onere complessivo e cofinanziamento

1. L'onere complessivo per la realizzazione della proposta di intervento è stato, dall'Amministrazione proponente, determinato in Euro.....
2. L'importo complessivo del cofinanziamento a carico dell'Amministrazione erogante è determinato, sulla base di quanto indicato dal contraente e in relazione ai massimali stabiliti all'articolo 6, comma 3, del Bando in Euro.....;
3. [IN CASO DI PARTENARIATO CON ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI INDICARE ANCHE I TERMINI DELLA PARTECIPAZIONE AGLI ONERI DEI SOGGETTI DI PARTENARIATO].
L'importo a carico dei soggetti di partenariato è pari a Euro.....[in caso di più soggetti indicare anche la ripartizione degli oneri] e risulta così ripartito
 - a. Euro..... a carico di
 - b. Euro..... a carico di
 - n. Euro..... a carico di

Articolo 4.

Verifiche

L'Amministrazione proponente provvederà a rendere disponibile tutta la documentazione utile

per il monitoraggio, a consentire sopralluoghi nelle sedi ove si svolgono attività inerenti alla proposta di intervento, a rendere disponibile il personale necessario per consentire le verifiche e le analisi di cui sopra.

Articolo 5.

Erogazione del cofinanziamento

Il cofinanziamento relativo alla proposta di intervento di cui al precedente art. 2 viene erogato con le seguenti modalità:

- 20% dell'importo complessivo del cofinanziamento, riconosciuto dalla Commissione di Valutazione, a seguito dell'invio, da parte dell'Amministrazione assegnataria, del programma operativo delle azioni, da realizzare, debitamente approvato, e nel caso di eventuali opere pubbliche, della comunicazione di inizio dei lavori. La Regione Abruzzo prende atto della documentazione pervenuta ed eroga, quale anticipazione, la prima quota di cofinanziamento.
- 35% del cofinanziamento assegnato a presentazione del provvedimento di approvazione della rendicontazione delle spese pari ad almeno il 40% dell'importo del progetto;
- 35% del cofinanziamento assegnato a presentazione del provvedimento di approvazione della rendicontazione delle spese pari ad almeno il 80% dell'importo del progetto;
- 10% del cofinanziamento assegnato ad ultimazione del progetto dietro presentazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, nonché della Relazione Acclarante i rapporti economici tra Ente appaltante e Regione Abruzzo.

Articolo 6.

Diffusione dei risultati

- 1) I diritti di paternità intellettuale e di esclusiva, salvo casi particolari e specifici, sono posti congiuntamente in capo all'Amministrazione erogante e all'Amministrazione proponente e il loro sfruttamento dovrà svolgersi in modo concordato.
- 2) I diritti d'uso di eventuali strumenti informatici, prodotti tecnologici, metodologie, etc. sono conferiti, a richiesta e a titolo non oneroso, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, alle Regioni, alle Province e ai Comuni che ne potranno disporre liberamente.
- 3) In ogni caso le soprastanti clausole non potranno costituire impedimento alla diffusione e all'impiego a titolo non oneroso di strumenti, metodologie e prodotti utili ai fini del miglioramento dell'efficacia dell'azione di governo della sicurezza stradale presso altre amministrazioni pubbliche, posto che tale diffusione costituisce obiettivo primario dello stesso *"3°, 4° e 5° Programma di attuazione"* del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale e del *"Bando per interventi di rilevanza nazionale a favore della sicurezza stradale"*.
- 4) Al fine di favorire la diffusione dei risultati della sperimentazione realizzata attraverso le proposte di intervento, l'Amministrazione proponente di concerto con l'Amministrazione erogante provvede:
 - a) alla pubblicazione dei risultati più significativi conseguiti tramite gli interventi posti in essere;
 - b) all'organizzazione di conferenze, seminari e analoghe iniziative.

Articolo 7.

Variazioni

1. Fatti e circostanze noti all'Ente proponente, atti a determinare condizioni per variazioni della proposta dovranno essere comunicate, a mezzo di lettera raccomandata, dall'Ente proponente alla Regione Abruzzo.
2. La Regione Abruzzo, valutata l'ammissibilità delle variazioni a mezzo di esame istruttorio, adotterà il provvedimento di variante comunicandolo a mezzo di raccomandata all'Ente proponente.
3. Qualora tali variazioni comportino maggiori oneri, questi saranno sostenuti ad esclusivo carico e cura dell'Ente proponente.
4. Relativamente agli interventi costituiti da realizzazione di opere edilizie, eventuali varianti in corso d'opera relative alla realizzazione delle opere di cui al comma 2 dell'art. 3 della presente convenzione saranno regolate ai sensi del D.L.gvo n. 163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010.

Articolo 8.

Collaudo delle eventuali opere

1. Il collaudo delle opere verrà effettuato entro sei mesi dalla data del certificato di ultimazione lavori.
2. Tutti gli oneri relativi alle operazione di collaudo, sono a totale carico dell'Ente proponente.

Articolo 9.

Termini per la risoluzione della convenzione

1. Qualora l'attuazione dell'intervento dovesse procedere in difformità dalle modalità, dai tempi, dai contenuti e dalle finalità, di cui alla presente convenzione e relativi allegati, l'Ente proponente ha l'obbligo di eliminare le cause di tale difformità entro il termine che, a mezzo di lettera raccomandata, sarà fissato dalla Regione Abruzzo.
2. Trascorso inutilmente tale termine, la Regione Abruzzo si riserva la facoltà di sospendere l'erogazione del cofinanziamento, previa diffida ad adempiere entro un ulteriore termine, anch'esso comunicato a mezzo di lettera raccomandata.
3. Trascorso inutilmente l'ulteriore termine concesso all'Ente proponente, la presente convenzione è risolta di diritto.
4. La risoluzione della convenzione comporta l'obbligo per l'Ente proponente di restituire alla Regione Abruzzo gli eventuali importi da questa corrisposti e per i quali non esistano giustificazioni di spesa, con la maggiorazione degli interessi legali.

Articolo 10.

Rapporto tra il contraente e terzi

1. Qualora nell'esecuzione delle azioni comprese nella proposta di intervento l'Ente proponente si avvalga di imprese, gruppi di lavoro e professionisti, fornitori di beni o servizi, questi opereranno sotto la sua direzione e responsabilità e con essi la Regione Abruzzo non assume rapporti diretti.
2. Le eventuali, particolari convenzioni tra l'Ente proponente e imprese, gruppi di lavoro e professionisti, fornitori di beni o servizi, dovranno prevedere nei confronti dei medesimi, l'obbligo di conformarsi alle direttive generali e specifiche della Regione Abruzzo e di accettare forme di controllo che la Regione Abruzzo riterrà opportuno effettuare ai fini del migliore esito degli interventi.
3. L'Ente proponente esonera e tiene indenne la Regione Abruzzo da qualsiasi impegno e responsabilità che a qualsiasi titolo possa derivare nei confronti dei terzi dalla presente convenzione.

Articolo 11.

Controversie

Per ogni eventuale controversia di qualsiasi natura relativa alla presente convenzione si rinvia al Foro competente.

Articolo 12.

Registrazione ed esecutività della convenzione

1. La presente convenzione è redatta in tre esemplari.
2. Le spese di registrazione, ai fini fiscali, di tutti gli atti contrattuali, se necessari, sono a completo carico e cura dell'Amministrazione proponente.
3. La presente convenzione diviene esecutiva dalla data della stipula

Pescara, li

L'AMMINISTRAZIONE EROGANTE

.....

L'AMMINISTRAZIONE PROPONENTE

.....